

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-96 del 09/01/2025
Oggetto	DPR 59/2013 E SMI - PETROLTECNICA - SOCIETA' PER AZIONI PER LO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI POLESINE ZIBELLO (PR) VIA CADUTI DI NASSIRIA, 9 - ADOZIONE DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - PRATICA SUAP PROT. N. 3650 DEL 12/04/2024
Proposta	n. PDET-AMB-2025-98 del 08/01/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno nove GENNAIO 2025 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 e s.m.i., “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
- l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 e s.m.i. che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1 gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31 ottobre 2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e s.m.i., al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il Decreto Interministeriale 25/02/2016 n. 5046 del Ministero Politiche Agricole e Foreste;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la L.R. 5/2006;
- la L.R. 4/2007;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest
P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | **PEC aopr@cert.arpa.emr.it**

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- la L.R. 21/2012;
- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;
- la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna del 30/01/2024 n. 152 "Decisione sulle osservazioni pervenute e approvazione del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030). (Delibera di Giunta n. 2005 del 20 novembre 2023)";
- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale "Approfondimento in materia di Tutela delle Acque";
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- la D.G.R. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- la classificazione acustica comunale;

VISTO:

- l'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 106/2018 ,successivamente rinnovato con DDG 126/2021 e DDG 124/2023;
- la DD 389/2024 del 24/05/24.

CONSIDERATO:

- la domanda trasmessa dal SUAP Polesine Zibello con prot. n. 6798 del 02/07/2024 (prot. Arpae PG/2024/121356 del 02/07/2024), presentata dalla Società PETROLTECNICA - SOCIETA' PER AZIONI nella persona del gestore pro tempore della Ditta i cui dati sono depositati agli Atti, con sede legale sita in comune di Coriano (RN) via Rovereta, 32 e stabilimento dismesso denominato PV ITALIANA PETROLI sito in comune di Polesine Zibello (PR) via Caduti di Nassiria, 9;

- che l'attività industriale svolta nello stabilimento di cui sopra, sulla base di quanto dichiarato dalla Ditta nell'istanza AUA in esame, è quella di *"Bonifica del sottosuolo"*;

RILEVATO CHE:

- che per poter istruire la pratica, Arpae SAC ha chiesto alcuni chiarimenti con nota prot. n. PG/2024/122755 del 03/07/2024, alla quale la Ditta ha risposto in data 25/07/2024 prot. Arpae PG/2024/136319 del 25/07/2024;
- che l'istanza alla data del 25/07/2024 risulta correttamente presentata;

CONSIDERATO CHE:

la Ditta ha presentato istanza di nuova AUA per l'attività di bonifica su suolo come indicato nella Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2024-209 del 16/01/2024 avente per oggetto "Art. 242 D.Lgs 152/06 e s.m.i, DM 31/15: approvazione del Progetto Unico di Bonifica per l'ex PV carburanti Total Erg (ora Italiana Petroli SpA) NI006172 localizzato in via Caduti di Nassyria 9 a Zibello, Comune di Polesine Zibello (PR)." che comprende i seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.
- comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico;

VISTI:

quanto pervenuto a seguito di indizione di conferenza di Servizi decisoria con modalità asincrona ex art. 14, c.2, legge n. 241/1990 e s.m.i. di Arpae SAC di Parma con nota prot. n. PG/2024/140120 del 31/07/2024:

- il parere favorevole per quanto di competenza espresso da AUSL Dipartimento di Sanità pubblica prot. 58727 del 22/08/2024 ed acquisito a protocollo Arpae PG/2024/152337 del 22/08/2024, allegato alla presente quale parte integrante (Allegato 1);
- la relazione tecnica favorevole con prescrizione di Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest Sede di Parma prot. n. PG/2024/175577 del 30/09/2024, depositata agli atti;
- la Conferenza di Servizi sincrona di Arpae SAC prot. n. PG/2024/209822 del 20/11/2024 prevista per il giorno 10/12/2024, convocata per recepire il parere del Comune di Polesine Zibello;
- il parere favorevole per quanto di competenza del Comune di Polesine Zibello prot n. 51 del 02/01/2025 (prot. Arpae PG/2025/255 del 02/01/2025), allegato alla presente quale parte integrante (Allegato 2);

EVIDENZIATO CHE:

in merito alla matrice scarichi idrici la ditta *"precisa che l'impianto di bonifica non prevede un punto di scarico idrico, ma solo un punto di emissione allo scarico in atmosfera: a tal proposito si precisa che le acque di condensa, prodotte dal sistema di bonifica in questione, saranno dallo stesso accumulate all'interno di una cisterna e*

successivamente conferite ad impianto autorizzato, previa opportuna caratterizzazione, secondo normativa vigente.”

CONSIDERATO CHE, in merito alle emissioni in atmosfera:

- la Ditta richiede di essere autorizzata ai sensi dell'art. 269 del DLgs 152/06 e s.m.i. per le emissioni derivanti da impianti SVE finalizzati alla bonifica del sito;
- si prende atto che con DET-AMB-2024-209 del 16/01/2024 è stato approvato il nuovo “Progetto Unico di Bonifica” che prevede l'utilizzo di n.2 sistemi di bonifica, uno per lo strato tra 2,5/3,0 e 4,5/5,0 m da p.c. (SVE1) e uno per lo strato tra 4,5/5,0 e 10,0 m da p.c. (SVE2);
- si prende atto che in istanza viene dichiarato *“Nelle fasi finali della bonifica, sulla base dei risultati ottenuti, sarà valutata la possibilità di convertire l'impianto di SVE a Bioventing in più cicli”*;
- è stato verificato che le emissioni rispettano quanto stabilito dalla Determinazione n. 4606/1999 -CRIAER- ricompresi nel Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030);
- l'istanza è stata valutata anche in base alla L. 26/90 sulla Tutela della denominazione di origine “Prosciutto di Parma”;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

CONSIDERATO che il provvedimento conclusivo nel quale confluisce l'Autorizzazione Unica Ambientale, che adotta Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma quale autorità competente, è di competenza del SUAP e costituisce, ad ogni effetto titolo unico, e sostituisce tutti i titoli abilitativi settoriali in materia ambientale precedentemente in essere contemplati nell'istanza di AUA;

DETERMINA

DI ADOTTARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti del DPR n. 59/2013 e s.m.i. l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Società PETROLTECNICA - SOCIETA' PER AZIONI, nella persona del gestore pro tempore della Ditta i cui dati sono depositati agli Atti con sede legale sita in comune di Coriano (RN) via Rovereta, 32 e stabilimento dismesso denominato PV ITALIANA PETROLI sito in comune di Polesine Zibello (PR) via Caduti di Nassiria, 9, relativamente all'esercizio dell'attività di *“Bonifica del sottosuolo”* comprendente i seguenti titoli abilitativi, come da istanza A.U.A. pervenuta:

- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;**
- **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995);**

STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

per le emissioni in atmosfera l'adozione è subordinata specificatamente, oltre che al rispetto di tutte le prescrizioni ed i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale, emanati rispettivamente ai sensi dell'art. 271, commi 1), 2), 3), 4), 5) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dalla DGR 2236/2009 e s.m.i. al rispetto di quanto riportato nelle indicazioni tecnico operative allegate al presente atto per quanto pertinente l'attività svolta dalla Ditta nell'insediamento oggetto dell'istanza di AUA in esame, in particolare, anche alle seguenti disposizioni:

EMISSIONE S1: -"Impianto di bonifica SVE1 +SVE2"

SVE1: Si prevede di utilizzare n.7 punti di estrazione (VEP1-VEP7), opportunamente fessurati, per l'applicazione allo strato di terreno insaturo compreso tra 2,5/3,0 e 4,5/5,0 m da p.c.

SVE2: Si prevede di utilizzare n.5 punti di estrazione (VEP8-VEP12), opportunamente fessurati, per l'applicazione allo strato di terreno insaturo compreso tra 4,5/5,0-10,0 m da p.c..

Le estremità superiori dei punti di estrazione saranno collegate al sistema centrale che convoglierà i vapori e le acque di condensa ad un sistema di separazione. Saranno presenti n.2 filtri a carboni attivi per aria in serie funzionali al trattamento dei vapori estratti sia dagli SVE superficiali sia dagli SVE profondi.

Gli effluenti gassosi provenienti da tali fasi lavorative devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati prima dello scarico in atmosfera a filtri a carboni attivi.

Durata ore/giorno	24	h
Durata giorni/anno	365	giorni
Altezza minima	2,5	m
COV	eseguire speciazione*	
Periodicità controllo	quindicinale per i primi 2 mesi di funzionamento e mensile per i restanti 22 mesi	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		
*Per i composti organici volatili è richiesta la determinazione dei singoli composti (metodo UNI EN 13649) e dovranno essere rispettati i singoli limiti riportati nell'Allegato I alla Parte Quinta del DLgs 152/06 e s.m.i.		

Ulteriori prescrizioni

- durante l'azione di sostituzione dei moduli di carbone attivo sulle centraline SVE, l'attività di estrazione sulla linea interessata dovrà essere sospesa;
- dovrà essere prevista idonea scorta sempre disponibile per la sostituzione dei moduli di carbone attivo;
- tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria sui moduli a carboni attivi dovranno essere annotate nell'apposito registro degli adempimenti delle emissioni in atmosfera, vidimato da Arpae;
- si dovrà prevedere una opportuna procedura interna per la periodicità di sostituzione dei carboni e il loro dimensionamento;
- dovrà essere predisposta dal Gestore una procedura interna di emergenza in cui vengano indicate tutte le misure/operazioni di contenimento che si intendono attuare in caso di superamento dei limiti in emissione e/o problematiche legate agli odori;
- tale procedura interna di emergenza dovrà sempre essere presente in sito e a disposizione degli operatori e dell'Autorità di controllo;

Per quanto non espressamente riportato nella presente relazione tecnica si rimanda a quanto previsto nella Provvedimento Unico di Bonica si cui alla DET-AMB-2024-209 del 16/01/2024.

I valori limite di emissione sopra riportati come concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento

dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e, salvo quanto diversamente disposto, si intendono stabiliti come medie orarie.

Vista la tecnologia dell'impianto, per l'**emissione S1** si ritiene che:

- la **messa in esercizio dell'impianto** (accensione dell'impianto) debba essere comunicata ad Arpae APA, Arpae SAC e Comune con un anticipo di 15 giorni;
- terminata la fase di messa a punto e collaudo, che deve avere una durata non superiore a 5 giorni, il Gestore procede alla messa a regime degli impianti;
- il periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto (art. 269 comma 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) è valutato pari a 10 giorni. Il numero di campionamenti ed analisi alle emissioni, quale strumento di controllo, dovrà essere pari a tre, distribuiti su tale periodo, e dovranno essere rappresentativi cadauno di almeno un'ora di funzionamento dell'impianto;
- i dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto originanti l'emissione S1 dovranno essere inviati ad Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest sede di Parma entro 30 giorni dalla data di messa a regime e non oltre;
- **il termine ultimo per la comunicazione ad Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest sede di Parma dei dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto originante l'emissione S1, è fissato ad un anno dalla data di emissione dell'atto autorizzativo finale del procedimento unico del SUAP;**
- decorso inutilmente il termine ultimo per la comunicazione dei dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio degli impianti sopra indicati senza che la Ditta in oggetto abbia realizzato completamente gli impianti autorizzati e, conseguentemente, non abbia attivato tutte o alcune delle suddette emissioni, il presente **si intende decaduto** ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate;
- La comunicazione di messa in esercizio degli impianti ed i certificati analitici relativi alla messa a regime degli impianti dovranno essere inviati ad Arpae tramite posta certificata;
- qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae SAC), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;
- qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata

sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.

Resoconto istruttoria per inserimento catasto:

Generale	
Ragione sociale:	Petroltecnica S.p.A.
Partita IVA/Codice fiscale:	01508280409
Sede legale:	via Rovereta n. 32, Cerasolo di Coriano (Rimini)
Gestore:	Depositato agli atti
Sede locale impianti:	% PV dismesso Italiana Petroli S.p.A. (ex TotalERG S.p.A.) NI006172 - sito in via Caduti di Nassiriya n.9 nel Comune di Polesine Zibello (Parma)
Lat.(UTM32):	4985580,42
Long.(UTM32):	588680,90
Attività sede locale (C.C.I.A.):	Attività di bonifica
Settore attività CRIAER:	/
Parametri di esercizio	
Giorni/anno funzionamento:	365
Altezza media sbocco emissione:	2,5 m
Temperatura media emissioni:	ambiente

Prescrizioni e considerazioni di carattere generale.

qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate. Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

Per la verifica dei limiti di emissione degli inquinanti sopra indicati, devono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi sotto riportati:

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Composti Organici Volatili (COV) (determinazione dei singoli composti)	UNI CEN/TS 13649:2015 (*)
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, debba essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione. Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare devono essere dal gestore specificatamente comunicate al SAC ed al ST entro 24 ore dall'accertamento ed il gestore deve, comunque, procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile.

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APA, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

- l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata o secondo diverse modalità (stabilite in autorizzazione), all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro

le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni

Resta comunque fermo quant'altro previsto dalla normativa Statale o Regionale vigente.

per il rumore al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere del Comune di Polesine Zibello prot n. 51 del 02/01/2025 e nel parere di AUSL Dipartimento di Sanità pubblica prot. n.58727 del 22/08/2024, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.

Dalla data di emissione del provvedimento unico, nel quale confluirà questo atto, da rilasciarsi da parte del SUAP Polesine Zibello si riterranno decaduti i titoli abilitativi ambientali rilasciati e da questo atto ricompresi.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di emissioni in atmosfera e impatto acustico. Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale rilasciato dal SUAP Polesine Zibello. L'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale e per 15 anni. L'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA dovrà essere presentata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del DPR n. 59/2013 e s.m.i..

Il presente atto è trasmesso al SUAP Polesine Zibello, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Comune di Polesine Zibello e AUSL Dipartimento di Sanità pubblica;

Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP Polesine Zibello all'interno del procedimento per il rilascio dell'AUA.

Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13 a partire dal 01/06/2024 è Elisabetta Ardesi.

Avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n.02.07.2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo

dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Rif. Sinadoc: 2024/24413

Istruttore di riferimento: Silvia Spagnoli

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)

Indicazioni tecnico-operative per autorizzazioni alle emissioni in atmosfera

Referti analitici e registro autocontrollo

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio abilitato all'esercizio, saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:

1. L'identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda.
2. Lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti.
3. Il tipo di attività svolta.
4. La data, l'ora di inizio e fine del prelievo.
5. L'impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia e/o utilizzo in riferimento alla condizioni di esercizio verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura.
6. Descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell'insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti.
7. La composizione del fluido emesso (O₂%, CO₂%, CO%, H₂O%), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata .
8. I risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratezze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate.
9. I metodi di campionamento ed analisi utilizzati.
10. Le informazioni sull'accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest
P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | **PEC aopr@cert.arpa.emr.it**

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

11. Firma e timbro del professionista abilitato.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni dovranno essere accompagnati da nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nell'autorizzazione rilasciata od a quanto altrimenti stabilito.

Dovrà essere predisposto un registro di autocontrollo (se non già presente) che imponga al responsabile dell'impianto, di tenere nota delle operazioni di manutenzione, dell'effettuazione degli accertamenti analitici, del loro esito allegando i certificati analitici, della quantità annua di indicatori di attività indicati nel Resoconto catasto emissioni, all'interno della relazione tecnica.

Il registro con pagine numerate deve essere presentato all'Ente di controllo prima del primo aggiornamento, che provvederà a timbrarlo e vidimarlo. Il registro dovrà essere aggiornato da parte della ditta con cadenza almeno annuale e conservato presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo. La documentazione di riferimento per la creazione del registro è disponibile per il download al seguente indirizzo web: https://www.arpae.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni_atmosfera/Registro.pdf

Progettazione del punto di misura e campionamento

Le specifiche riportate in questo paragrafo sono conformi alla normativa attualmente in vigore, in particolare alla norma tecnica UNI EN 15259. Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAC) richiedere eventuali modifiche del

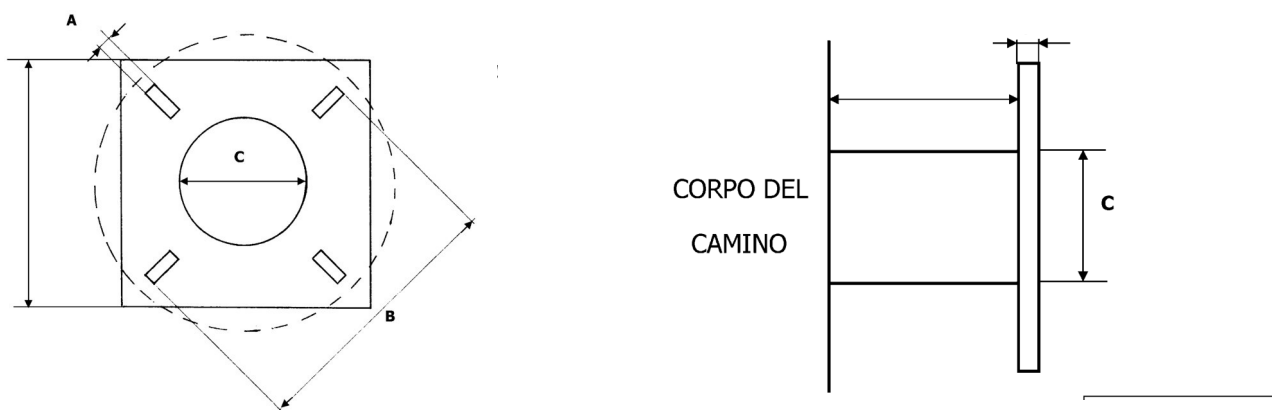
punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica e su specifica proposta dell'Autorità competente al Controllo (Arpae APA)

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'idonea presa di corrente.

Nel caso in cui debbano essere determinati i parametri relativi ai microinquinanti organici (diossine PCDD + PCDF, Idrocarburi Policiclici Aromatici IPA, PCB, etc.) o le frazioni fini delle polveri (PM10, PM2.5), dovrà inoltre essere presente almeno un tronchetto di campionamento di 4 pollici con contro flangia con le caratteristiche indicate nella seguente figura



Tronchetto di campionamento necessario per l'utilizzo di sonde isocinetiche combinate e riscaldate per il campionamento di microinquinanti organici. Dettagli costruttivi:

A = 18 mm

B = 180÷230 mm

C > 101 mm

Gli interassi tra due fori opposti (B) devono essere a 90° tra loro e a 45° rispetto all'orizzontale.

Accessibilità dei punti di prelievo

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs.81/08 e successive modifiche.

L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopra elevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs.81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.

Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo	
Quota > 5m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota > 15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale su tutti i lati,
- piano di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

Allegato 1

FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: AOOAUSLPR
REGISTRO: Protocollo generale
NUMERO: 0058727
DATA: 22/08/2024
OGGETTO: Risposta a: (Prot. num. 140102/2024 del 31/07/2024 alle ore 11:57) Rif SUAP 24413/2024 DPR 59/2013 e smi Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - Ditta Petroltecnica Srl per l'insediamento in Comune di Polesine Zibello, ViaCaduti di Nassirya 9

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Natalia Sodano
Paolo Saccani

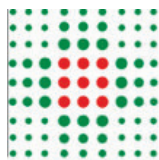
CLASSIFICAZIONI:

- [04-02-01]

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0058727_2024_Lettera_firmata.pdf:	Sodano Natalia; Saccani Paolo	90B0EEF9885F983766C8E43CB2E1CBFB 5889383FD4326F90380798B73AEFF91D





**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma

DIPARTIMENTO Sanità Pubblica
Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. FIDENZA

Comune di Polesine Zibello
protocollo@postacert.comune.polesine-
zibello.pr.it

ARPAE (Agenzia Prevenzione
Ambiente energia Emilia Romagna)
PARMA
aopr@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Risposta a: (Prot. num. 140102/2024 del 31/07/2024 alle ore 11:57) Rif SUAP 24413/2024 DPR 59/2013 e smi Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - Ditta Petroltecnica Srl per l'insediamento in Comune di Polesine Zibello, Via Caduti di Nassirya 9

Si comunica in riferimento alla nota di ARPAE SAC prot. 140102 del 31.07.2024 avente per oggetto: Rif SUAP 24413/2024 DPR 59/2013 e smi Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale – Ditta Petroltecnica Srl per l'insediamento in Comune di Polesine Zibello, Via Caduti di Nassirya 9.

Trattasi di una istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), presentata dalla società Petroltecnica S.p.A. relativo all'impianto di bonifica Soil Vapour Extraction/Bioventing per il Punto Vendita carburanti dismesso Italiana Petroli S.p.A. NI006172, ubicato in Comune di Polesine Zibello (PR) in via caduti di Nassirya n.9.

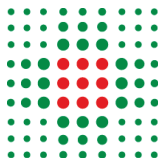
Il sito risulta oggetto di un procedimento ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/06 e del DM 31/2015, a fine di ricondurre la matrice suolo/sottosuolo al di sotto degli obiettivi di bonifica, è stata proposta nel documento "Progetto Unico di Bonifica ai sensi del D.M. 31/2015, l'applicazione in sito della tecnologia di Soil Vapor Extraction/Bioventing, approvato in sede di Conferenza dei Servizi da ARPA Emilia-Romagna con la Determina Dirigenziale 209/2024 del 16 Gennaio 2024.

Per quanto sopra riportato, valutata la documentazione trasmessa, per quanto di competenza dello scrivente Servizio si esprime parere favorevole al rilascio dell'AUA.

Distinti saluti.

Paolo Sacconi
Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. FIDENZA

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA
Sede legale: Strada del Quartiere n. 2/A 43125 Parma
Tel: +39 0521.393111 - Fax: +39 0521.282393
Codice Fiscale e Partita IVA: 01874230343



Firmato digitalmente da:

Natalia Sodano

Paolo Saccani

Responsabile procedimento:
Paolo Saccani

Paolo Saccani

Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. FIDENZA

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA

Sede legale: Strada del Quartiere n. 2/A 43125 Parma

Tel: +39 0521.393111 - Fax: +39 0521.282393

Codice Fiscale e Partita IVA: 01874230343

Allegato 2



COMUNE DI POLESINE ZIBELLO

Provincia di Parma

Via G. Matteotti, 10 - 43016 Polesine Zibello (PR) - C.F. 02781180340 - Tel. 0524 990011 / 0524 990030

E-mail: municipio@comune.polesine-zibello.pr.it - PEC: protocollo@postacert.comune.polesine-zibello.pr.it

Settore 5 – Urbanistica, SUAP, Edilizia Privata e Ambiente

Tel. 0524 990023 - Tel. 0524 990027 – e-mail: edilizia@comune.polesine-zibello.pr.it - e-mail: patrimonio@comune.polesine-zibello.pr.it

Polesine Zibello, 02/01/2025

Prot. n. /2025

Spett. le

AUSL – Dipartimento di Sanità Pubblica

Distretto di Fidenza

PEC: serv_ipub_fidenza@pec.ausl.pr.it

AUSL – Sportello Unico Attività Produttive Fidenza

PEC: suapfidenza@pec.ausl.pr.it

Alla C.A.

ARPAE PARMA SAC

PEC: aoopr@cert.arpa.emr.it

e P.C.

PETROLTECNICA spa

PEC: AMBIENTE@PEC.PETROLTECNICA.IT

italiana petroli S.p.A.

PEC: ambiente@pec.gruppoapi.com

OGGETTO: AUA_PV dismesso della Ditta italiana petroli S.p.A. (ex TotalERG S.p.A.) NI006172 - Zibello (PR), via caduti di Nassiriya n.9 Parere del Ufficio Tecnico Comunale.

Con la presente, l'ufficio in questione è a rispondere alla richiesta, di parere presentata da Arpaes SAC di Parma con prot. Arape "Sinadoc 2024/24413" e prot. comunale n. 6873 del 04/07/2024 in riferimento all'istanza di AUA ditta PV dismesso della Ditta italiana petroli S.p.A. (ex TotalERG S.p.A.) NI006172 - Zibello (PR), via caduti di Nassiriya n.9, avente prot.n. 3650 e datato 12/04/2024 e successive integrazioni;

VISTO il Piano Strutturale Comunale (PSC) del disciolto Comune di Zibello, approvato con delibera di C.C. n.16 del 20/04/2009;

VISTA la variante al Piano Strutturale Comunale (PSC) del disciolto Comune di Zibello, approvata con delibera di C.C. n.8 del 08/04/2014;

VISTA la variante al Piano Strutturale Comunale (PSC) del disciolto Comune di Zibello, approvata con delibera di C.C. n.26 del 26/07/2018;

VISTO il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) del disciolto Comune di Zibello, approvato con delibera di C.C. n.28 del 21/09/2009;

VISTA la variante al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) del disciolto Comune di Zibello, approvata con delibera di C.C. n.19 del 05/07/2010;

VISTA la variante al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) del disciolto Comune di Zibello, approvata con deliberazione di C.C. n. 29 del 30/05/2012;

VISTA la variante al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) del disciolto Comune di Zibello, approvata con delibera di C.C. n.9 del 08/04/2014;

VISTA la variante al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) del disciolto Comune di Zibello, approvata con delibera di C.C. n.41 del 13/10/2015;



VISTA la variante al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) del disciolto Comune di Zibello, approvata con delibera di C.C. n.42 del 13/10/2015;

VISTA la variante al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) del disciolto Comune di Zibello, approvata con delibera di C.C. n.12 del 14/03/2017;

VISTA la variante al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) del disciolto Comune di Zibello, approvata con delibera di C.C. n.27 del 26/07/2018;

VISTO il Piano di Classificazione Acustica approvato con delibera di C.C. n.16 del 20/04/2009;

VISTO il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) approvato con delibera di C.C. n.28 del 21/09/2009 e successive varianti;

VISTA ALL'ASSUNZIONE ai sensi dell'art.45 della LR 24/2017, a seguito del Delibera di Giunta Comunale della Comune di Polesine Zibello n. 43 del 05/07/2023, avente come Oggetto "ASSUNZIONE DELLA PROPOSTA DI PIANO URBANISTICO GENERALE (PUG) A NORMA DELL'ART. 45 DELLA L.R. 21 DICEMBRE 2017, N. 24. e della conseguente pubblicazione sul BUR n. 194 del 19/07/2023;

VISTA ALL'ADOZIONE ai sensi dell'art. 46 della LR 24/2017, a seguito del Delibera del Consiglio Comunale del Comune di Polesine Zibello n. 20 del 23/04/2024, avente come Oggetto "APPROVAZIONE DELLE CONTRODEDUZIONI E ADOZIONE DEL PIANO URBANISTICO GENERALE (PUG), AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE N. 24/2017_I.E.;

PRESSO ATTO della documentazione presentata e delle dichiarazioni rese dal richiedente;

VISTO il parere dell'AUSL prot. n. 8647 del 22/08/2024;

VISTO il D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni ed in particolare l'art. 124, quarto comma, il quale prevede che "in deroga al 1° comma (dello stesso articolo), gli scarichi delle acque reflue domestiche in reti fognarie sono sempre ammessi nell'osservanza dei regolamenti fissati dal gestore del servizio idrico integrato ed approvati dall'Autorità d'Ambito";

VISTO l'art. 3, 2° comma, della deliberazione della Giunta Regionale 09/06/2003, n. 1053 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";

VERIFICATA la conformità dell'insediamento agli strumenti urbanistici in vigore del Comune di Polesine Zibello.

**SI ESPRIME
AI SOLI FINI URBANISTICO EDILIZI**

Matrice rumore

In riferimento alla richiesta di AUA, vista la valutazione di impatto acustico riportata all'interno del Progetto Unico di Bonifica, si dà nulla osta al rilascio delle previste autorizzazioni.



Emissioni in atmosfera

Preso atto della documentazione allegata all'istanza AUA, nulla osta al rilascio delle previste autorizzazioni.

Il presente parere urbanistico edilizio non esime il richiedente dall'ottenere tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni o concessioni necessarie a norma delle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento a quelle in materia igienico/ambientale rimanendo questo Ufficio del tutto estraneo a tali materie e sollevato al riguardo.

A disposizione per qualsivoglia chiarimento, si porgono distinti saluti.



Il Responsabile del Settore 5
Urbanistica, S.U.A.P.,
Edilizia Privata e Ambiente
Arch. Lorenzo Marini
(F.to Digitalmente)



Firmato digitalmente da:

MARINI LORENZO

Firmato il 02/01/2025 11:24

Seriale Certificato: 2675884

Valido dal 08/08/2023 al 08/08/2026

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.